

(N. 421)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1949**

Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo all'autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche.

ONOREVOLI SENATORI. — Col 31 dicembre 1948 è scaduto il termine entro il quale il Ministro dei lavori pubblici ed i Provveditori alle opere pubbliche, nei limiti della rispettiva competenza, erano autorizzati, in base al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, a delegare alle Amministrazioni provinciali e comunali ed agli altri enti interessati, di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di riparazione di danni bellici, nonchè dei lavori finanziati con i fondi per opere straordinarie, anche a sollievo della disoccupazione.

Tale facoltà è stata prorogata al 30 giugno 1949 soltanto per i lavori finanziati con i fondi autorizzati con le leggi 29 dicembre 1948, n. 1521 e n. 1522.

Ma tale proroga si è manifestata di efficacia limitata, sia perchè i lavori finanziati in base alle citate leggi rappresentano una minima parte degli interventi dell'Amministrazione dei lavori pubblici sia perchè per molti enti che non hanno una propria attrezzatura, non può farsi luogo a delega.

Si è determinata quindi una situazione di disagio, in quanto gli Uffici del Genio civile, date le già rilevate insufficienze di personale e di attrezzatura, in relazione alle necessità degli interventi per riparazioni di danni bellici e per lavori straordinari, sono tuttora oberati di eccessivo lavoro, circostanza che, in definitiva, è sommamente pregiudizievole al servizio e agli stessi interessi dell'Erario.

Allo scopo di ovviare agli inconvenienti accertati e poter continuare a servirsi della colla-

borazione del personale degli enti locali, è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale si proroga, fino al 31 dicembre 1949, e con effetto dal 1° gennaio 1949, la facoltà di delega di cui al citato decreto legislativo n. 435.

Non si è ritenuta necessaria una proroga per un periodo più lungo, dato che, con l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ora

all'esame del Parlamento, concernenti sia la esecuzione di opere a pagamento differito che la concessione di contributi nelle spese necessarie per le opere di interesse degli enti locali, gli interventi dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno meglio regolati, in modo che gli Uffici provinciali e regionali non saranno oberati, come ora, di tanti incumbenti.

Il provvedimento è urgentissimo.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici ed i Provveditori alle opere pubbliche, nei limiti della rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.